REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, della Iugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco, sottoposti a quantitativi di riferimenti (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi mediterranei [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro [2], la Iugoslavia [3], l'Egitto [4], la Giordania [5], Israele [6], la Tunisia [7], la Siria [8], Malta [9] e il Marocco [10], dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento fissati entro periodi prestabiliti;

considerando che quando un prodotto agricolo soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù dell'accordo rispettivo, al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena il dazio applicabile allo stesso prodotto della Spagna e del Portogallo raggiunge un livello inferiore a quello applicato al prodotto in questione; che pertanto nell'allegato figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1991;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno dei prodotti agricoli in questione e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 451/89, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è quindi opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità nel 1991 di taluni prodotti originari di Cipro, della Iugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco sono sottoposte ai quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codici Taric, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuate dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, dall'altro.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 [11] e (CEE) n. 1736/75 [12].

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

(1) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.
(4) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.
(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.
(6) GU n. L 327 del 30. 11. 1987, pag. 36.
(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
(8) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.
(9) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1.
(10) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
(11) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(12) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci (a)	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0010	ex 0701 90 51	0701 90 51 * 10 0701 90 51 * 20	Patate di primizia	1. 1. – 31. 3.	Tunisia	2 600
18.0015	0701 90 51 ex 0701 90 59	0701 90 59 * 10	Patate di primizia	1. 1. – 15. 5. 16. 5. – 31. 5.	Malta	3 000
18.0030	ex 0703 20 00	0703 20 00 * 10 0703 20 00 * 20 0703 20 00 * 30	Agli	1. 2. – 31. 5.	Egitto	1 600
18.0040	ex 0707 00 11	0707 00 11 * 12	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm	1. 1. – 28. 2. 1. 1. – 28. 2. 1. 1. – 28. 2.	Egitto Giordania Malta	100 100 50
18.0050	0709 10 00		Carciofi	1. 10. – 31. 12. 1. 10. – 31. 10.	Egitto Cipro	100 100
18.0060	ex 0709 30 00	0709 30 00 * 20 0798 30 00 * 30	Melanzane	15. 1. – 30. 4.	Israele	1 200
18.0070	0709 60 10		Peperoni	1. 1. – 31. 12.	Marocco	1 000
18.0090	0712 20 00		Cipolle secche	1. 1. – 31. 12.	Siria	700
18.0090	ex 0712 90 90	0712 90 90 * 20	Agli disidratati	1. 1. – 31. 12.	Egitto	1 000
18.0100	0713 10 11 0713 10 19		Piselli destinati alla semina	1. 1. – 31. 12.	Marocco	400
18.0120	0804 40 10 0804 40 90		Avocadi	1. 1. – 31. 12.	Israele	31 000
18.0130	ex 0806 10 15	0806 10 15 * 50 0806 10 15 * 60 0806 10 15 * 70 0806 10 15 * 80 0806 10 15 * 91	Uve fresche da tavola	1. 2. – 30. 6.	Israele	1 900
18.0140	ex 0807 10 90	0807 10 90 * 13 0807 10 90 * 33	Meloni il cui peso è inferiore a 600 g	1. 1. – 31. 3. 1. 1. – 31. 3.	Egitto Giordania	100 100
18.0150	0810 90 10		Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	1. 1. – 30. 4. 1. 1. – 30. 4. 1. 1. – 30. 4.	Israele Cipro Marocco	200 200 200
18.0170	ex 2001 10 00	2001 10 00 * 11 2001 10 00 * 19	Cetrioli conservati nell'aceto	1. 1. – 31. 12.	Iugoslavia	3 000
18.0180	ex 2004 90 30 ex 2005 30 00	2004 90 30 * 10	Crauti	1. 1. – 31. 12.	Iugoslavia	150
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche	1. 1. – 31. 12.	Marocco	6 300
18.0220	ex 2008 30 91	2008 30 91 * 12 2008 30 91 * 91	Polpe d'agrumi	1. 1. – 31. 12.	Israele	2 900
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	2008 50 99 * 10 2008 70 99 * 10	Albicocche dimezzate e pesche dimezzate (comprese le pesche noci e le nettarine)	1. 1. – 31. 12.	Marocco	6 000
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1. – 31. 12.	Israele	28 700
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1. – 31. 12.	Marocco	800

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione delle nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.